



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE

L.R. 10/08/2001 N.13

D.G.R. 02/07/2002 N.VII/9776

Adozione con Deliberazione di Consiglio Comunale n° del

Approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n° del

Comune di Rezzato
ufficio Sviluppo territoriale
dott. Roberto Apostoli
geom. Luigi Ranzetti
geom. Xhoardo Lleshi

Consulenza Acustica:
STUDIO TREBESCHI
Via del Castello, 1 (BS)
info@trebeschi.it
Tecnico competente in acustica
Decreto n. 6856 del 2008 - Regione Lombardia
Codice ENTECA 2227
Ing. Cesare Trebeschi

Dott. Ing. CESARE TREBESCHI	
Tecnico Competente in Acustica Ambientale	
Regione Lombardia D.P.G.R. 6856/08	

Archivio: AK 25_32
Brescia, luglio 2026

SOMMARIO

1	Disposizioni generali	3
1.1	Finalità	3
1.2	Normativa di riferimento	3
1.3	Valori limite	4
1.4	Obblighi e competenze del Comune	6
1.5	Obblighi e competenze dei gestori di insediamenti produttivi	7
1.6	Disciplina dei procedimenti amministrativi	7
1.7	Attuazione del regolamento	8
2	Adempimenti in campo acustico	9
2.1	Valutazione previsionale di impatto acustico	9
2.1.1	Contenuti minimi della valutazione previsionale di impatto acustico	10
2.1.2	Attività a bassa rumorosità	12
2.1.3	Circoli privati e pubblici esercizi	13
2.1.4	Attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette	16
2.2	Valutazione previsionale del clima acustico	18
2.2.1	Contenuti minimi della valutazione previsionale di clima acustico	18
2.3	Impianti Elettroacustici Fissi nei Pubblici Esercizi	19
2.4	Requisiti acustici passivi degli edifici	20
3	Attività Temporanee	21
3.1	Indicazioni Generali	21
3.2	Pubblici Esercizi, Circoli Privati, Feste e Manifestazioni	21
3.3	Cantieri	22
3.3.1	Cantieri Stradali / ferroviari	22
3.3.2	Cantieri edili o assimilabili	22
3.3.3	Cantieri pubblici	23
3.4	Grandi Opere	24
3.5	Deroghe alle Emissioni Sonore	24
3.6	Criteri per il rilascio delle deroghe alle emissioni sonore	26
4	Tutela della Quietè Pubblica	28
4.1	Indicazioni Generali	28
4.2	Esercizio di mestieri, arti e industrie	28
4.3	Installazione di macchinari rumorosi	29
4.4	Attività agricole meccanizzate	29
4.5	Motori e motopompe per attività agricole	29
4.6	Apparecchi in abitazioni e locali pubblici o privati	30
4.7	Rumori e schiamazzi negli spazi pubblici	30
4.8	Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	30
4.9	Uso di sirene, altoparlanti e assimilabili	31
4.10	Carico, scarico e trasporto merci e servizio raccolta rifiuti	32
4.11	Macchine da giardino	32
4.12	Campane	32
5	Attività di Controllo	34
5.1	Indicazioni Generali	34
5.2	Iter del procedimento amministrativo per la verifica dell'inquinamento acustico	34
5.3	Sanzioni	36

1 Disposizioni generali

1.1 Finalità

Il presente Regolamento reca le modalità operative con le quali il Comune di Rezzato intende attuare le indicazioni contenute all'interno del piano comunale di zonizzazione acustica e rendere efficace sul suo territorio quanto previsto dalla Legge Quadro n° 447/95 e suoi decreti attuativi.

Al fine di garantire la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni con lo scopo di preservare la salute e il benessere dei cittadini, nonché la salubrità dell'ambiente, in attuazione a quanto previsto dalla Legge quadro 26 ottobre 1995 n.447, all'interno del presente documento trovano spazio:

- il chiarimento degli obblighi e competenze in tema di rumore dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio;
- le prescrizioni per le attività rumorose a carattere continuativo e temporaneo;
- la disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore;
- la definizione degli iter amministrativi legati alle varie casistiche previste dalla legge quadro e in particolare:
 - valutazioni previsionali di impatto acustico;
 - valutazioni di clima acustico;
 - relazioni sui requisiti acustici passivi;
 - deroghe per cantieri;
 - deroghe per manifestazioni temporanee;
 - esposti per inconvenienti acustici;
- gli strumenti amministrativi per imporre ai soggetti disturbanti il rispetto dei limiti previsti Legge Quadro 26 ottobre 1995 n.447;
- le norme che regolano i rapporti tra privati.

1.2 Normativa di riferimento

A livello nazionale la materia riguardante la difesa dall'inquinamento da rumore è disciplinata fondamentalmente dalle seguenti leggi e decreti:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1/3/1991 (G.U. N. 57 DELL'8/3/91) - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- LEGGE N. 447 DEL 26/10/1995 (G.U. 30/10/95) - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DECRETO 11 DICEMBRE 1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
- DECRETO 31 OTTOBRE 1997 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 267 del 15 novembre 1997) Metodologia di misura del rumore aeroportuale;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/11/1997 (G.U. N. 280 DEL 1/12/97) – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5/12/1997 (G.U. N. 297 DEL 22/12/97) – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D. MIN. AMBIENTE 16/3/98 (G.U. N. 76 DEL 1/4/98) – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 NOVEMBRE 1998, N. 459 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 APRILE 1999, N. 215 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 20 MAGGIO 1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1999, N. 476 -Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.";
- DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 3 DICEMBRE 1999 -Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti";
- DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 29 NOVEMBRE 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 APRILE 2001, N. 304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 2004, N. 142 -Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare;
- CIRCOLARE 6 SETTEMBRE 2004 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

A livello regionale la materia riguardante la difesa dall'inquinamento da rumore è disciplinata fondamentalmente dalle seguenti norme:

- L.R. 10/08/01 n. 13 - Norme in materia di inquinamento acustico;
- D.G.R. 8313/02 e s.m.i.;
- D.G.R. 9776/02 e s.m.i.

1.3 Valori limite

Ai sensi dell'Allegato A del DPCM 14.11.97, la classificazione del territorio comunale prevede la suddivisione del territorio nelle seguenti classi.

Classificazione del territorio comunale D.P.C.M. 14/11/1997

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per le classi individuate sono previsti i limiti esposti nelle tabelle seguenti.

Il valore limite di emissione è definito dalla legge 447/95 come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. (art. 2 comma 1 lettera e) L.447/95).

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) D.P.C.M. 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (art. 2 comma 1 lettera f) L.447/95).

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) D.P.C.M. 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

Le disposizioni riguardanti i valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le disposizioni riguardanti i valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

I valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95 (art. 2 comma 1 lettera h) L. 447/95).

Valori di qualità - Leq in dB(A) D.P.C.M. 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

1.4 Obblighi e competenze del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Quadro 447/1995 sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) della Legge Quadro 447/1995, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei Permessi di Costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

-
- i controlli di cui all'art. 14, comma 2, della Legge Quadro 447/1995;
 - l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, della Legge Quadro 447/1995 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

2. Le funzioni di controllo amministrativo sono svolte direttamente dal Comune attraverso l'ufficio tecnico competente, salvo casi in cui si renda necessario l'intervento della Polizia Locale". Le misurazioni di controllo potranno essere effettuate dall'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale o da soggetto delegato dall'Amministrazione Comunale avente la qualifica di Tecnico Competente come definito dall'art. 2, comma 6, della L. 447/95.

3. Il Comune è tenuto a richiedere la documentazione relativa a:

- valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art.8, comma 3);
- previsione di impatto acustico (L. 447/95, art.8, commi 4 e 6);
- rispetto della normativa in materia di requisiti acustici passivi ai sensi della normativa vigente;
- rispetto della normativa in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- richiesta di svolgimento, anche in deroga ai valori limite, di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

1.5 Obblighi e competenze dei gestori di insediamenti produttivi

1. Per i gestori di insediamenti produttivi vigono obblighi relativi alla previsione di impatto acustico; nel caso di nuovi impianti e infrastrutture adibiti a:

- attività produttive;
- attività sportive e ricreative;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

le SCIA di agibilità degli immobili e le segnalazioni certificate di inizio attività produttiva e/o le Autorizzazioni Uniche Ambientali o altri titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente devono essere corredate da una previsione di impatto acustico, che contenga la descrizione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti nel caso di superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa.

2. Laddove, per rispettare i limiti di zona previsti dalla classificazione acustica, sia necessario adottare un Piano di Risanamento, l'articolo 15, comma 2, della Legge 447/95 indica in 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale la scadenza per la presentazione di detti piani. Nel caso di inadempienza, la Legge 447/95 stabilisce che le imprese devono comunque, entro il medesimo termine temporale di 6 mesi, adeguarsi ai limiti indicati dalla classificazione acustica.

1.6 Disciplina dei procedimenti amministrativi

1. Per la disciplina dei procedimenti amministrativi si rimanda al Regolamento di disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 marzo 2011, in attuazione della Legge N. 241/1990 e s.m.i..

1.7 Attuazione del regolamento

1. Il presente Regolamento costituisce la revisione del precedente Regolamento che si intende abrogato.
2. Per quanto espressamente richiamato all'interno del presente Regolamento, si intendono superati tutti i riferimenti analoghi in tema acustico contenuti nei vari Regolamenti comunali esistenti.
3. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, rimangono validi tutti i riferimenti contenuti nei vari Regolamenti comunali esistenti.

2 Adempimenti in campo acustico

2.1 Valutazione previsionale di impatto acustico

1. La documentazione di previsione di impatto acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della L.R. n. 13/2001, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. Come previsto all'articolo 8 della Legge Quadro 447/95, nell'ambito delle procedure di impatto ambientale ovvero su richiesta dei comuni, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. Le domande per il rilascio di permessi di costruire (o altri titoli previsti dalla normativa vigente) relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le SCIA di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

3. Le valutazioni di impatto acustico dovranno contenere tutte le informazioni ed analisi richieste dalla normativa nazionale e regionale vigenti. In particolare il riferimento normativo regionale è costituito dalla D.G.R. 08.03.2002, n° VII/8313 e s.m.i., in attuazione della Legge 447/95 e relativi decreti applicativi, nonché della L.R. n° 13/2001.

4. Le valutazioni devono essere redatte da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico», come definito nel D.P.C.M. 31.03.1998.

5. Per i contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività si rimanda alle indicazioni contenute nella D.G.R. n° VII/8313 e s.m.i. Di seguito si riporta un elenco delle attività analizzate nella D.G.R.:

- aeroporti, aviosuperfici;
- infrastrutture stradali;
- infrastrutture ferroviarie;
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- centri commerciali polifunzionali;
- discoteche;
- circoli privati;

-
- pubblici esercizi;
 - impianti sportivi.

6. La valutazione di impatto acustico dei piani attuativi (P.L. o altro) deve contenere, oltre all'impatto complessivo dell'intero intervento verso le aree circostanti, anche l'impatto delle singole attività presenti verso i ricettori siano essi all'interno e o all'esterno del piano.

Gli interventi inseriti nei piani attuativi pertanto potranno fare riferimento alla documentazione di previsione di impatto acustico allegata al piano attuativo solamente nel caso in cui la stessa comprenda l'intervento, sia verificato l'impatto della singola attività e non siano state apportate modifiche alla situazione valutata.

7. Il Comune, salvo casi particolari, non esprimerà parere sulla documentazione ricevuta, ma provvederà ad archivarla in modo da averne la disponibilità in caso si rendessero necessarie verifiche. Sarà facoltà del Comune, nei casi in cui lo stesso lo ritenga necessario, esprimere un parere sui documenti ricevuti e comunicare al richiedente eventuali prescrizioni e/o integrazioni. Se il Comune lo riterrà necessario potrà avvalersi del supporto di ARPA o di un tecnico competente in acustica di propria fiducia.

2.1.1 Contenuti minimi della valutazione previsionale di impatto acustico

1. La documentazione previsionale di impatto acustico deve contenere tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivanti dalla messa in esercizio dell'attività prevista e fornire in maniera chiara ed inequivocabile le modalità e i periodi di funzionamento che garantiscano il rispetto dei limiti di legge.

2. La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

In armonia con quanto previsto dalle indicazioni regionali circa la modalità di stesura delle valutazioni di impatto acustico, al fine di garantire la completezza del documento, di seguito si riportano i requisiti minimi da produrre all'interno della valutazione di impatto acustico:

a) informazioni amministrative sull'attività:

- a. indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.);
- b. codice ISTAT;
- c. categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- d. dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- e. classificazione secondo la normativa di riferimento in caso di infrastrutture;
- f. Indicazione se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al D.M. 11 dicembre 1996;

b) elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;

c) indicazioni della tipologia e delle caratteristiche dei locali o delle strutture che comporranno l'attività e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo;

d) indicazione delle caratteristiche di fonoisolamento di pareti perimetrali, pareti divisorie e solai di separazione tra l'attività e i ricettori potenzialmente esposti alle emissioni rumorose prodotte dall'attività;

e) descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti.

Per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre

dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo;

- f) caratteristiche degli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora;
- g) notizie specifiche per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio mezzi di lavoro se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi;
- h) dati particolareggiati dell'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- i) dati particolareggiati per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto;
- j) per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi;
- k) per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- l) disegni in scala atti a descrivere e individuare la collocazione delle sorgenti;
- m) descrizione delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- n) indicazione, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, della durata totale di attività o funzionamento;
- o) indicazione della caratteristica di esercizio dell'attività per la quale è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti) e con quali sorgenti sonore attive;
- p) una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.);
- q) una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'attività per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
- r) nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini alla prevista attività;
- s) stima della popolazione interessata da un incremento del livello di rumore residuo per la presenza dall'attività;
- t) indicazione su apposite mappe, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il Comune e/o la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competente. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli o misure in opera;
- u) report con i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competente. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e

dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- v) descrizione, ove previsti, dei sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori;
- w) indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'attività, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico;
- x) nel caso in cui per la stima previsionale dell'impatto acustico siano utilizzati metodi di calcolo, nella relazione tecnica dovrà essere presente:
 - a. la descrizione del modello;
 - b. l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora;
 - c. l'accuratezza del modello di calcolo;
 - d. l'accuratezza dei dati di input utilizzati;
 - e. l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale;
 - f. i valori previsti in singoli punti;
 - g. isolinee relative a valori significativi dei descrittori acustici, ove queste ultime siano corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito.

2.1.2 Attività a bassa rumorosità

Nel caso in cui l'attività oggetto di autorizzazione rientri tra quelle ritenute dal D.P.R. 19.10.2011, n° 227 a bassa rumorosità, non sarà necessario presentare la documentazione di impatto acustico, fatto salvo che si tratti di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Di seguito si riporta l'elenco delle attività indicate come "a bassa rumorosità" all'interno del D.P.R. 19.10.2011, n° 227

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.

-
10. Stabilimenti balneari.
 11. Agenzie di viaggio.
 12. Sale da gioco.
 13. Attività di supporto alle imprese.
 14. Call center.
 15. Attività di intermediazione monetaria
 16. Attività di intermediazione finanziaria.
 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
 19. Attività di informatica - software.
 20. Attività di informatica - house.
 21. Attività di informatica - internet point.
 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
 23. Istituti di bellezza.
 24. Estetica.
 25. Centro massaggi e solarium
 26. Piercing e tatuaggi.
 27. Laboratori veterinari.
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
 31. Lavanderie e stirerie.
 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 42. Liuteria.
 43. Laboratori di restauro artistico.
 44. Riparazione di beni di consumo.
 45. Ottici.
 46. Fotografi.
 47. Grafici.

2.1.3 Circoli privati e pubblici esercizi

1. Per quanto concerne i pubblici esercizi e i circoli privati la documentazione di previsione di impatto acustico può essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate).

a) Caso 1

- Apertura dopo le 6:00.
- Chiusura non oltre le 22:00.
- Non viene effettuato DJ Set.
- Non viene effettuata musica Live.
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

b) Caso 2

- Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale
- Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
- Non viene effettuato DJ Set.
- Non viene effettuata musica Live.
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

c) Caso 3

- Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- Non viene effettuato DJ Set.
- Non viene effettuata musica Live.
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
- Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

2. Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui al comma precedente, la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

3. In conformità con quanto previsto dalla D.G.R.08.03.2002, n° VII/8313 e s.m.i. la documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere almeno le informazioni riportate di seguito.

- a) Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato, come previsto o autorizzato.
- b) Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione.
- c) Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.
- d) Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli

impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.

- e) Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare, dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.
- f) Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell'edificio.
- g) In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.
- h) La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.
- i) Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.
- j) Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.

Le ipotesi cautelative sono riferite alla voce corrispondente dell'elenco di contenuti sopra riportato:

- a) Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico. Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.

-
- b) Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).
- g) La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.

2.1.4 Attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette

1. La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale dell'attività se rientra in uno dei seguenti casi. La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate

a) Caso A.1

- a) Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
- b) L'attività non effettua servizi di riparazione/sostituzione pneumatici (escludendo le biciclette), servizi di autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
- c) Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso.
- d) Attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.

b) Caso A.2

- a) Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale.
- b) Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
- c) Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 50 m.
- d) L'attività non effettua servizi di autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
- e) Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).
- f) Attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.

c) Caso A.3

- a) Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale.
- b) Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
- c) Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 75 m.
- d) L'attività non effettua servizi di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
- e) Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).

d) Caso A.4

-
- a) Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale.
 - b) Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 150 m.
 - c) Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A)

Nei casi precedenti, le distanze indicate devono intendersi la minima distanza tra l'edificio sede dell'attività, comprese le aree esterne, e il l'edificio residenziale, scuola, ospedale, casa di cura e di riposo più vicino. Nei casi precedenti dagli edifici con destinazione d'uso residenziale può essere esclusa l'abitazione del titolare.

2. Qualora la tipologia dell'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette non rientri tra i casi di cui al comma 1 la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica e deve contenere, quantomeno, le informazioni indicate nell'art.4 della D.G.R.8313/2002. Per facilitare la redazione della suddetta documentazione, sono proposte alcune ipotesi semplificative a carattere cautelativo, che comunque il tecnico competente non è vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi differenti da quelle indicate nei punti seguenti deve però essere adeguatamente motivata e documentata.

- a) Quando siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del Caso A.2 ma non risultino verificate le altre del caso, qualora, tuttavia, le sorgenti rumorose siano tali da determinare, complessivamente, un livello di emissione sonora inferiore a 55 dB(A) a 10 m, è necessario, quale requisito minimo di adeguatezza della documentazione, verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 25 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 60 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 50 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 65 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 100 m.
- b) Quando siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del Caso A.3 ma non risultino verificate le altre del caso, qualora, tuttavia, le sorgenti rumorose siano tali da determinare, complessivamente, un livello di emissione sonora inferiore a 55 dB(A) a 10 m, è necessario, quale requisito minimo di adeguatezza della documentazione, verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 25 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 60 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 50 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 65 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 100 m. Analogamente, qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 70 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 150 m.
- c) Quando sia rispettata la condizione di cui alla lettera a) del Caso A.4 ma non risultino verificate le altre del caso, qualora le sorgenti rumorose siano tali da determinare, complessivamente, un livello di emissione sonora inferiore a 60 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 100 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 65 dB(A) a 10 m, è necessario

verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 150 m. Analogamente, qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 70 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 250 m.

Le distanze dei ricettori di cui sopra sono da intendersi:

- riferite a ciascuna sorgente rumorosa e a ciascun ricettore e
- per ogni sorgente rumorosa e ricettore, alla distanza minima tra i due.

Con riferimento ai punti precedenti, si fa presente che i ricettori più esposti potrebbero essere più di uno, a seconda del numero, delle caratteristiche emissive e della dislocazione delle sorgenti rumorose all'interno dell'attività e delle caratteristiche del territorio in cui l'attività si colloca (sviluppo altimetrico, distribuzione e densità dell'edificato, presenza di ostacoli) che influiscono sulla propagazione del rumore.

2.2 Valutazione previsionale del clima acustico

1. La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della legge n.447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della L.R. n. 13/2001, deve consentire la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di:

- scuole;
- asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8, comma 2.

2. La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico dovrà essere predisposta nei casi in cui l'Amministrazione Comunale lo richieda.

3. La documentazione di previsione di clima acustico dovrà essere redatta e firmata da tecnico competente in acustica..

4. La documentazione di clima acustico non è dovuta per gli ampliamenti e le nuove edificazioni all'interno di zone residenziali consolidate e di completamento, salvo previsioni specifiche nelle schede e nelle N.T.A.del P.G.T.

2.2.1 Contenuti minimi della valutazione previsionale di clima acustico

1. La valutazione previsionale del clima acustico redatta e firmata da tecnico competente in acustica deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i ricettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per

tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;

- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
- e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

2.3 Impianti Elettroacustici Fissi nei Pubblici Esercizi

1. Gli esercenti dei luoghi indicati dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 16/04/1999, n.215, hanno l'obbligo di verificare il livello di pressione sonora generato dagli impianti elettroacustici in dotazione. La determinazione di tali livelli deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale. I valori di pressione sonora massima $L_{A_{max}}$ e equivalente $L_{A_{eq}}$ consentiti sono i seguenti:

- $L_{A_{max}} = 102,0 \text{ dB(A)}$
- $L_{A_{eq}} = 95,0 \text{ dB(A)}$

2. Nel caso in cui i valori misurati nel corso della verifica rispettino i limiti prescritti, il gestore del locale (o il soggetto indicato dall'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 16/04/1999, n.215) redige una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15) di conformità ai limiti; tale dichiarazione, corredata dalla relazione relativa al monitoraggio eseguito, deve essere conservata presso il locale, a disposizione delle autorità di controllo.

3. Le verifiche devono essere effettuate anche dopo eventuali modifiche o riparazioni dell'impianto; nel caso l'impianto sia dotato di limitatore, le verifiche successive devono essere eseguite solo nel caso di modifiche o sostituzioni dei diffusori (altoparlanti).

4. Se la verifica evidenzia il potenziale superamento dei limiti sopra indicati, devono essere adottati dal gestore tutti gli interventi necessari per il rispetto dei limiti, secondo quanto indicato dal tecnico competente, nel caso anche utilizzando meccanismi di controllo anti-manomissione.

5. Il rispetto dei limiti di legge deve essere assicurato anche nel corso di esecuzioni dal vivo, in cui siano impiegati impianti non appartenenti al locale tramite valutazione di tecnico acustico abilitato.

2.4 *Requisiti acustici passivi degli edifici*

1. In fase di presentazione di richiesta di permesso di costruire, SCIA o equivalente per opere classificate di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, dovrà essere presentata relazione attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi delle partizioni dell'edificio e degli impianti tecnologici. La relazione è dovuta nel caso di edifici destinati a:

- residenza o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- attività ricreative o di culto o assimilabili;
- attività commerciali o assimilabili.

2. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali.

3. Unitamente alla SCIA per l'agibilità, o nella comunicazione di fine lavori qualora l'intervento sia soggetto al rispetto dei requisiti acustici passivi, deve essere dichiarata la conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, eventualmente allegando una verifica in opera dei requisiti acustici a cura di un Tecnico Competente in Acustica.

4. Nel caso di opere pubbliche, si rimanda alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa nazionale in materia di CAM.

3 Attività Temporanee

3.1 Indicazioni Generali

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo tutte le attività che si esauriscono in periodi di tempo limitati. Rientrano in questa fattispecie:
 - a) le attività esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati, a supporto dell'attività principale autorizzata, purché non siano continuative nell'arco dell'anno;
 - b) le attività esercitate presso feste popolari o partitico-popolari;
 - c) le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico con o senza spettacoli musicali purché dotate di allestimenti temporanei;
 - d) luna park e assimilabili;
 - e) le attività cantieristiche, compresi cantieri mobili e temporanei
2. Le attività temporanee rumorose non dovranno avere durata superiore a 12 giorni consecutivi.
Per le attività di cui al punto 1e vige apposita ordinanza sindacale
3. Le attività temporanee possono svolgersi dalle ore 9:00 alle ore 24:00, esclusa la fascia oraria dalle 12:30 alle 14:00., tranne che per le attività cantieristiche di cui al punto 1.e.
4. Nel caso in cui l'attività si svolga nel rispetto dei limiti di legge la stessa non necessita di autorizzazioni per quanto concerne la componente acustica.
5. Nel caso in cui lo svolgimento dell'attività preveda livelli di emissioni sonore e/o durata tali da non garantire il rispetto dei limiti di legge potrà essere richiesta deroga al Comune- La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista per l'attività.
Le richieste di deroga dovranno essere presentate secondo i moduli previsti dal presente Regolamento.

3.2 Pubblici Esercizi, Circoli Privati, Feste e Manifestazioni

1. Nel caso in cui l'attività temporanea si svolga nel rispetto dei limiti ed orari dati dalla normativa nazionale e comunale la stessa non necessita di autorizzazioni per quanto concerne la componente acustica.
2. Nel caso in cui l'attività temporanea non si svolga nel rispetto dei limiti ed orari dati dalla normativa nazionale e comunale, si veda quanto prescritto al paragrafo 3.5 Dereghe alle Emissioni Sonore.

3.3 Cantieri

1. Le macchine e gli impianti utilizzati nei cantieri edili, stradali e ad essi assimilabili dovranno essere conformi alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale e alle normative nazionali e regionali vigenti.
2. L'attività di cantiere dovrà svolgersi limitando per quanto possibile le emissioni sonore.
3. Dovrà essere limitato l'utilizzo contemporaneo dei macchinari più rumorosi.
4. Gli impianti e i macchinari più rumorosi dovranno essere allocati il più possibile distanti dai ricettori e in ogni caso adottando, eventualmente, idonee schermature rispetto ai ricettori più esposti.
5. In assenza di norme specifiche sugli avvisatori acustici, questi potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con apparecchi di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

3.3.1 Cantieri Stradali / ferroviari

1. I cantieri stradali potranno funzionare tutti i giorni, compresi domenicali e festivi, rispettando il seguente orario tra le ore 7.00 e le ore 21.00 ovvero le ore 8.00 delle giornate festive. Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 12.30 e la 14.30. Sono fatte salve le eventuali zone individuate nella classe VI dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale e le circonvallazioni per le quali è prevista la facoltà di proseguire l'attività anche durante l'orario notturno. L'Ufficio competente può autorizzare, salvo la ricezione di istanza motivata da parte dell'interessato, che le opere di lavoro possano essere effettuate anche oltre gli orari stabiliti dal presente comma.
2. Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo, valutato il tipo e l'entità delle lavorazioni, qualora ritenga di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli orari previsti nel presente Regolamento, deve inoltrare allo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Rezzato, con congruo anticipo e comunque non meno di 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita comunicazione redatta secondo l'apposito modulo.
3. L'autorizzazione è da considerarsi rilasciata se non viene espresso motivato diniego nei 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della comunicazione.
4. Durante il periodo di attività del cantiere dovrà essere rispettato il valore limite di $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura riferito all'intera giornata lavorativa e rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore.
5. I cantieri stradali pubblici sono disciplinati dall'art. 3.2.3.

3.3.2 Cantieri edili o assimilabili

1. L'attività temporanea dei cantieri edili e assimilabili potrà essere svolta in ottemperanza all'ordinanza sindacale vigente

-
2. Qualora si utilizzino macchinari particolarmente rumorosi (seghe circolari, frese stradali, macchine movimento terra, betoniere, compressori a scoppio, martelli pneumatici ecc.) sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 14:30 alle 19:00.
 3. Qualora si tratti di lavori all'interno di un edificio, a maggior tutela del vicinato, le attività di cantiere possono essere svolte nei seguenti orari:
 - a) nei mesi da ottobre ad aprile tra le ore 7.30 e le ore 19.00 nei giorni feriali, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
 - b) nei mesi da maggio a settembre tra le ore 7.00 e le ore 19.30 nei giorni feriali, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30.
 4. Durante il periodo di attività del cantiere dovrà essere rispettato il valore limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura riferito all'intera giornata lavorativa, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore.
 5. Nel caso di cantieri edili in connessione strutturale con unità abitative ove è prevista la permanenza di persone si applica il limite di $L_{Aeq} = 60 \text{ dB(A)}$ con tempo di misura (TM) riferito all'intera giornata lavorativa rilevato nell'ambiente maggiormente esposto; tale misurazione deve essere effettuata a finestre chiuse (FC).
 6. Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo, valutato il tipo e l'entità delle lavorazioni, qualora non ritenga di essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli orari previsti nel presente Regolamento, deve inoltrare allo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Rezzato, con congruo anticipo e comunque non meno di 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita comunicazione redatta secondo l'apposito modulo.
 7. L'autorizzazione è da considerarsi rilasciata se non viene espresso motivato diniego nei 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della comunicazione.
 8. I cantieri pubblici sono disciplinati dall'art. 3.2.3.

3.3.3 Cantieri in edifici pubblici - stradali

1. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune si intendono derogate d'ufficio per quanto riguarda la componente acustica. In fase di esecuzione dell'appalto, la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.
2. Ai cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa, solo per il tempo necessario al ripristino o alla messa in sicurezza, deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

3.4 Grandi Opere

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definite come grandi opere tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità.

2. Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. L'autorizzazione viene rilasciata, o eventualmente negata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa.

3. Nel caso in cui l'attività che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza.

4. Qualora l'attività di cantiere inizi successivamente al periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza.

3.5 Dereghe alle Emissioni Sonore

1. Nel caso in cui lo svolgimento dell'attività preveda livelli di emissioni sonore tali da non garantire il rispetto dei limiti di legge potrà essere richiesta deroga al Comune. La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista per l'attività.

2. In relazione al tipo di attività, il Comune si riserva la facoltà di chiedere, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di richiesta di deroga, la produzione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente per stabilire la congruità dei valori previsti in deroga e valutare l'opportunità del rilascio della deroga stessa. In questo caso il documento dovrà essere consegnato almeno 10 gg prima della data prevista per l'inizio dell'attività, in modo da garantire al Comune la possibilità di effettuare le opportune verifiche.

3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla domanda,

4. . Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della domanda in assenza di richiesta di integrazioni e in mancanza di un provvedimento formale la deroga si considera tacitamente rilasciata. In questo caso i limiti da rispettarsi saranno quelli riportati nel piano di zonizzazione acustica per quanto concerne le immissioni assolute previsti dalla tabella C dell'allegato al DPCM 14/11/1997 maggiorati di 10 dB(A) e misurati su intervalli di 30 minuti in facciata dell'edificio maggiormente esposto, fatto salvo per i cantieri stradali ed edili che mantengono le prescrizioni di cui ai paragrafi dedicati.

A seguito di richiesta motivata, il Comune potrà valutare l'innalzamento dei limiti e/o diversi orari di svolgimento; in tal caso la richiesta di deroga dovrà essere accompagnata da Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustico Ambientale.

5. Per le richieste di deroga che non rispettano le tempistiche indicate, in caso di mancato rilascio del provvedimento di deroga da parte della pubblica amministrazione la richiesta dovrà ritenersi negata.

6. L'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee rumorose implica l'esclusione dall'applicazione dei limiti differenziali e dei fattori correttivi per la presenza di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza.

7. Le domande di autorizzazione dovranno contenere:

- a) dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante ovvero del responsabile dell'attività, allegando copia documento di identità personale;
- b) sintetica descrizione del tipo di attività;
- c) durata dell'attività con indicazione degli orari;
- d) periodo nel quale si svolge l'attività;
- e) data di inizio lavori (cantieri);
- f) la destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività temporanea e delle aree limitrofe interessate alla prevedibile perturbazione del clima acustico preesistente;
- g) indicazione della classificazione acustica dell'area interessata;
- h) limiti da rispettare con eventuale richiesta di deroga motivata;
- i) planimetria dettagliata con indicazione della fonte del rumore, dalla quale risulti il possibile impatto acustico verso gli edifici di civile abitazione ubicati nell'area oggetto dell'istanza;
- j) accorgimenti tecnici predisposti per limitare tale impatto (impianti audio con configurazioni non direttive verso i ricettori, configurazioni a cardioide per i subwoofer, impianti audio a pioggia, schermi protettivi, barriere antirumore etc.);

8. Nella deroga possono essere contenute prescrizioni relativamente a:

- a) massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti della classificazione acustica;
- b) orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente regolamento,
- c) precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore;
- e) eventuali piani di monitoraggio acustico a carico del richiedente la medesima autorizzazione.

9. Per particolari esigenze legate alla pubblica utilità ed agli interventi d'urgenza, possono essere autorizzate deroghe temporanee ai limiti di rumorosità, esonerando il committente dalle procedure contenute nel presente Regolamento, fatte salve le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, i limiti temporali e spaziali di validità della deroga stessa.

10. L'amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di stabilire il rispetto di determinati valori limite di emissione, limitare l'orario e/o i giorni di svolgimento dell'attività, redigere eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni e tutto ciò che ritiene opportuno per la limitazione dell'inquinamento acustico. L'Amministrazione può richiedere valutazione previsionale di impatto acustico e misure di monitoraggio svolte da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

11. Presso il luogo ove viene esercitata l'attività, dovrà essere tenuta copia dell'autorizzazione in deroga da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti; l'autorizzazione dovrà essere altresì visibile ai cittadini in spazio apposito posto all'ingresso del cantiere, ovvero nel luogo ove viene esercitata l'attività.

12. In caso di segnalazioni e lamentele da parte di cittadini, su richiesta del Comune, dovrà essere predisposta verifica delle emissioni sonore che attesti il rispetto dei limiti di legge previsti in deroga, da consegnare al Comune il giorno seguente alla verifica. Qualora le misurazioni evidenziassero il superamento dei limiti previsti l'attività verrà sospesa fino alla messa in atto di accorgimenti idonei a garantire le prescrizioni contenute nella deroga. La bontà delle soluzioni proposte andrà verificata con misure fonometriche nella prima occasione possibile.

13. Le attività temporanee fonte di emissioni sonore significative, che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga, saranno oggetto di verifica da parte dell'ente che in caso di superamento dei limiti provvederà alla sospensione dell'attività con ordinanza del Sindaco e alla conseguente emissione della sanzione amministrativa prevista per la succitata violazione, quantificabile in una somma da euro 516,46 a euro 5.164,60.

3.6 Criteri per il rilascio delle deroghe alle emissioni sonore

Il "procedimento in deroga" è un'autorizzazione dell'amministrazione e non un semplice adempimento formale, per cui le istanze delle ditte interessate saranno assoggettate ad una attenta valutazione da parte del personale dell'ufficio tecnico competente già prima di essere autorizzate da parte del Sindaco. Ne consegue che le istanze debbano pervenire necessariamente entro il termine di cui all'art.3.5.1, per consentire la verifica dei presupposti necessari per l'autorizzazione in base alla normativa vigente.

In proposito l'art. 6 - comma 1, lettera h - della Legge 26.10.1995 n° 447 assegna la competenza ai Comuni secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti circa *"l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso."* L'art.8 della Legge Regionale 10.08.2001 n° 13 che riprende tale argomento stabilisce:

Comma 1: *"Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il Comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3."*

Comma 2: *"Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il Comune deve considerare:*

- a) i contenuti e la finalità dell'attività;*
- b) la durata dell'attività;*
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;*
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;*
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;*
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;"*

Comma 3: *"Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:*

- a) valori limite da rispettare;*
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;*
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;*
- d) l'obbligo per il titolare, gestore od organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore."*

Dai disposti normativi evidenziati si evince come all'amministrazione comunale venga imposta un'attenta analisi di ogni singola istanza e l'espressione di una serie di valutazioni prima di procedere al rilascio del provvedimento in deroga, con la possibilità che l'istanza sia accolta, accolta parzialmente oppure negata.

L'amministrazione potrebbe infatti nelle sue valutazioni ritenere che:

- a) la finalità non sia tale da necessitare l'emissione di un provvedimento in deroga;
- b) la richiesta sia per un periodo eccessivamente lungo;
- c) non sussista la possibilità di deroga per il periodo notturno per determinati interventi;
- d) l'intervento esponga un numero eccessivo di cittadini al disturbo
- e) vi siano già stati nell'area un numero tale di interventi per cui non sia opportuno autorizzarne altri;
- f) vi sia presenza di ricettori sensibili (scuole ospedali case di cura) per cui determinate lavorazioni in determinati orari non siano opportune.

4 Tutela della Quietè Pubblica

4.1 Indicazioni Generali

1. Nelle vie, nelle piazze e, in generale, in tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, sono vietate, salvo quelle autorizzate e regolate, tutte le attività che creino disturbo alla quiete pubblica.
2. Per quanto concerne le Attività di igiene del suolo, spazzamento e raccolta rifiuti è fatto obbligo all'azienda o all'Ente responsabile del servizio, di presentare al Comune un piano annuale relativo all'attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per le operazioni sopraindicate. Nel piano stesso, oltre alla descrizione dei mezzi e delle attrezzature che dovranno essere conformi alle norme CE in materia di emissioni rumorose, e degli orari nei quali operare, dovranno essere altresì indicati gli accorgimenti messi in atto per contenere, nel rispetto della migliore tecnologia disponibile, le emissioni acustiche sulla base delle disposizioni del Piano di Classificazione Acustica del territorio. Sulla base di esigenze di tutela dei cittadini, il Comune si riserva la facoltà di richiedere particolari prescrizioni in merito agli orari e alle modalità di svolgimento del Servizio.
3. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo; il loro utilizzo è vietato negli orari indicati all'articolo 4.6 comma 1.
4. Gli spettacoli con utilizzo di pirotecnica potranno essere autorizzati in deroga previa apposita domanda a firma di tecnico competente in materia.

4.2 Esercizio di mestieri, arti e industrie

1. Chi esercita un'arte, un mestiere o esegue lavori con uso di strumenti meccanici potenzialmente rumorosi deve dotarsi di opportuni accorgimenti atti ad evitare il disturbo alla pubblica e privata quiete, contenendo le emissioni sonore al disotto dei limiti di legge previsti dalla vigente normativa in ambito di emissioni acustiche.
2. Al fine della tutela della quiete pubblica non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00 ovvero le ore 8.00 delle giornate festive. Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 12.30 e la 14.30 salvo specifica valutazione acustica del criterio di immissione differenziale che attesti il non disturbo presso i ricettori limitrofi.
3. Il Sindaco può comunque ordinare maggiori limitazioni, ove i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia ovvero su segnalazione dei cittadini esposti alle emissioni rumorose.
4. Nel caso di permanenza del disturbo è facoltà del Sindaco chiedere al titolare dell'attività la verifica delle emissioni sonore e, in caso si evidenzino livelli superiori ai limiti previsti, ordinare la sospensione delle attività rumorose fino alla messa in opera di interventi atti al rientro dei limiti di legge.

5. In vicinanza di ospedali, scuole, chiese, uffici pubblici ed altri ricettori sensibili è assolutamente vietato l'esercizio di attività che rechino disturbo, salvo casi contingenti, di volta in volta autorizzati.

4.3 Installazione di macchinari rumorosi

1. Gli impianti installati in edifici destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi non devono arrecare danno o molestia a causa del rumore aereo o quello che si propaga attraverso gli elementi edilizi e le strutture, né devono essere causa di vibrazioni o scuotimenti.

2. È vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che possano comportare emissioni moleste per le abitazioni vicine. Tali attività potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente a fronte di una valutazione di impatto acustico che ne certifichi il pieno rispetto dei limiti di legge.

3. Il propagarsi dei rumori aerei dovrà essere evitato, mediante adeguata disposizione delle macchine rispetto alle porte e alle finestre, oltre che mediante accorgimenti costruttivi per la costruzione di infissi e coperture. In casi particolari, previa verifica con i competenti uffici ATS, potranno essere proposte e/o prescritte soluzioni compensative, ad esempio finestre non apribili: in questo caso la ventilazione degli ambienti dovrà essere garantita mediante sistemi di estrazione meccanica scelti e posizionati in modo da non arrecare disturbo.

4.4 Attività agricole meccanizzate

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e/o stagionale svolte unicamente con macchinari mobili non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività, a patto che siano conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale su tali apparecchi. Devono essere compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

4.5 Motori e motopompe per attività agricole

1. L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di mezzi per attività agricole utilizzati in postazione fissa come sorgenti di potenza meccanica è consentito:

- sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
- nel periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più vicine;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più vicine e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 7.00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19.00 (ora legale) o dalle ore 15,00 alle ore 18.00 (ora solare), se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più vicine;
 - dalle ore 7.00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19.00 (ora legale) o dalle ore 15,00 alle ore 18.00 (ora solare), se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più vicine e dotati di specifica cofanatura antirumore;
- nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più vicine;

-
- in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più vicine e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 22:00 alle ore 24:00 e dalle ore 5:00 alle ore 6:00 se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più vicine;
 - dalle ore 22:00 alle ore 24:00 e dalle ore 5:00 alle ore 6:00 se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più vicine e dotati di specifica cofanatura antirumore.

2. In caso di manifeste lamentele potranno essere richieste maggiori distanze per la localizzazione delle macchine; in alternativa dovrà essere dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti normativi.

4.6 *Apparecchi in abitazioni e locali pubblici o privati*

1. Per la disciplina degli apparecchi posti in abitazione e locali pubblici o privati si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Urbana. L'autorità comunale ha comunque facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

4.7 *Rumori e schiamazzi negli spazi pubblici*

1. Sono vietate dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 10:00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.

2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato.

3. I suonatori di cui al comma precedente non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 30 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

4. Gli esercenti il mestiere di cantante itinerante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi dalle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite anche verbalmente dalla polizia municipale.

5. Ai venditori, comunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia, salvo quanto previsto al punto 4.10.

6. Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni non autorizzati che possano costituire fonte di disturbo acustico nell'interno dei pubblici locali.

4.8 *Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo*

1. I titolari delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 23.00 della sera alle ore 8.00 della mattina successiva nei giorni da domenica a giovedì;

tra le ore 24:00 della sera alle 08:00 del giorno successivo i giorni venerdì, sabato e prefestivi. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.

2. I soggetti titolari delle attività previste al comma precedente ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.

3. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 24.00 e le ore 8.00.

4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

4.9 *Uso di sirene, altoparlanti e assimilabili*

1. È vietato l'uso di sirene ad uso privato o di altri strumenti sonori assimilabili. Solo negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro o per segnalare eventuali emergenze.

2. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare diversamente l'uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade le cui caratteristiche siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

3. Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, la pubblicità fonica non è consentita in un raggio di duecento metri dagli ingressi di aree cimiteriali, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici.

5. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, nelle restanti zone secondo le modalità disciplinate nel Regolamento di Polizia Urbana.

6. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130.

8. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati

dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi non ripetibili, ancorché sia intermittente.

9. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che la durata del segnale sia non superiore ai cinque minuti primi.

4.10 Carico, scarico e trasporto merci e servizio raccolta rifiuti

1. Nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono essere effettuate dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in modo da non turbare comunque la quiete pubblica.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti – igiene urbana – l'orario è definito negli atti relativi all'appalto del servizio stesso.

4.11 Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 09:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale su tali apparecchi.

4.12 Campane

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento purché sia legato allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose. Sono comunque fatte salve le disposizioni di limitazioni orarie al suono delle campane impartite dalla Curia ai parroci che si riportano di seguito, le quali vengono automaticamente recepite dal presente regolamento.

2. Affinché non si arrechi disturbo o molestia, le campane devono essere utilizzate con moderazione nel suono e nell'utilizzo.

3. Il suono delle campane è consentito esclusivamente per indicare le celebrazioni liturgiche e gli altri momenti di preghiera, scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.).

4. L'intensità del suono deve essere regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano, laddove è possibile, la funzione di segno religioso, ma senza essere fonte di disturbo.

5. Il suono delle campane è consentito dalle ore 7.30 alle ore 21.00 sia nei giorni feriali che festivi. Ovunque si potrà fare eccezione nel caso in cui ci sia una celebrazione eucaristica al mattino prima di tale orario, per notte di Natale (messa di mezzanotte) e per quella di Pasqua (veglia pasquale).

6. Fatta eccezione per la messa festiva delle solennità dell'anno liturgico per le celebrazioni particolarmente distinte, il numero dei segni per le diverse funzioni deve essere al massimo di due e della durata massima di tre minuti.

7. Il suono a distesa – o concerto- è consentito solo nella messa festiva delle solennità dell'anno liturgico e in quella delle celebrazioni tradizionali della parrocchia. Anche in questo caso, tuttavia, la durata del concerto deve essere limitata nel tempo, nel rispetto degli orari indicati ai commi precedenti.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche laddove il suono è riprodotto mediante strumenti elettromeccanici ed elettronici amplificati. In tal caso è opportuno che sia effettuata un'adeguata taratura dei volumi di emissione dei suoni e che si adotti un sistema di esclusione dell'accesso alla manipolazione dei livelli di volume.

5 Attività di Controllo

5.1 Indicazioni Generali

1. Le attività di controllo inerenti il rispetto della normativa vigente in materia di rumore sul territorio comunale sono di competenza dell'ufficio tecnico preposto, salvo i casi in cui si renda necessario l'intervento della Polizia Locale
2. Il Comune può avvalersi del Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente o di un tecnico competente in acustica di propria fiducia.
3. I tecnici di A.R.P.A. o il tecnico competente incaricato, supportati laddove necessario dal Corpo di Polizia Locale, effettuano, su segnalazione di cittadini disturbati o d'ufficio, i controlli relativi al rumore prodotto da:
 - pubblici spettacoli;
 - circoli privati;
 - pubblici esercizi;
 - alberghi;
 - attività commerciali;
 - attività industriali;
 - attività artigianali;
 - attività sportive;
 - infrastrutture di trasporto.
4. Il personale tecnico incaricato, in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, provvede ad effettuare le misurazioni fonometriche ed a comunicare le risultanze delle stesse al Sindaco e all'ufficio competente, il quale comunicherà al Comando di Polizia Locale per emissione di sanzioni ove dovute.
5. Il Settore Comunale di riferimento, inoltre, emanerà eventuali provvedimenti amministrativi, conseguenti alle rilevazioni fonometriche effettuate direttamente o pervenute dal Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente, imponendo il rientro nel rispetto dei limiti di legge.
6. A seguito di accertamento di violazione dei limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.

5.2 Iter del procedimento amministrativo per la verifica dell'inquinamento acustico

1. Il procedimento amministrativo per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto come esposto nell'Allegato 03-C: "PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO al presente regolamento; l'iter consiste nei seguenti step:
 - a) il/i cittadino/i o il soggetto che lamenta un problema di inquinamento acustico rivolge le proprie rimozioni mediante un esposto scritto e firmato redatto secondo modulo riportato in allegato al presente regolamento indirizzato al Comune, indicando i propri estremi e i nominativi / ragioni sociali ed indirizzi delle attività titolari delle sorgenti di rumore;

-
- b) nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più Comuni, il Comune di appartenenza del cittadino disturbato provvederà a inoltrare segnalazione all'Amministrazione Provinciale;
- c) il Comune convocherà il soggetto potenzialmente disturbante per valutare la disponibilità del soggetto ad una verifica di parte del rispetto dei limiti acustici e ad un eventuale progetto di bonifica a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale in caso di superamento dei limiti;
- d) in caso di disponibilità da parte del soggetto disturbante il Comune concederà un termine di 30 giorni per verificare il potenziale inquinamento acustico;
- e) qualora dalle verifiche effettuate emergesse il superamento dei limiti, il soggetto disturbante dovrà predisporre, nell'arco dei 30 giorni successivi, idoneo progetto di bonifica a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale; gli idonei provvedimenti correttivi atti a sanare la situazione dovranno essere completati entro 60 giorni successivi dalla consegna del progetto di bonifica; eventuali modifiche alle tempistiche per il completamento dei provvedimenti correttivi sono a discrezione dell'amministrazione comunale;
- f) il soggetto disturbante comunica al Comune il completamento dei lavori di bonifica;
- g) ad ultimazione degli interventi dovrà essere effettuata a carico del soggetto disturbante una verifica a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale attestante il rispetto dei limiti;
- h) nel caso in cui i limiti non risultassero pienamente rispettati il soggetto disturbante dovrà predisporre entro 30 giorni ulteriori interventi e verifiche e ripetere le indicazioni di cui ai precedenti punti (e) ed (f) fino al raggiungimento del risultato richiesto
- i) una volta completata la bonifica il soggetto disturbante invierà relazione tecnica redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale al Comune di Rezzato che ne verificherà le risultanze e consulterà i cittadini che hanno presentato l'esposto per avere riscontro dell'efficacia delle misure adottate;
- j) il procedimento si arresterà qualora i provvedimenti correttivi siano riconosciuti risolutivi anche dal soggetto disturbato. Se quest'ultimo ritenesse gli interventi non sufficienti, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge, il Comune attiverà l'A.R.P.A. o un tecnico competente di propria fiducia;
- k) se al contrario il soggetto disturbante non si rendesse disponibile o non ravvisasse il superamento dei limiti acustici il Comune su richiesta dei cittadini attiverà l'A.R.P.A.;
- l) il Comune inoltra una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegando:
- i. copia dell'esposto presentato alla P.A. e relativi allegati;
 - ii. nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
 - iii. copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - iv. nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - v. nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - vi. informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
- m) il personale tecnico di A.R.P.A. e quello del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
- n) il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata;
- o) nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza e contestuale sanzione amministrativa nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica;

-
- p) al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune ha la facoltà di attivare nuovamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti;
- q) accertato il rispetto dei limiti il procedimento verrà chiuso.

2. Poiché è possibile che l'A.R.P.A. comunichi la sua indisponibilità ad effettuare in tempi brevi la verifica di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa, è facoltà del Comune avvalersi per la verifica di proprio personale qualificato o di soggetto delegato dall'amministrazione comunale avente la qualifica di Tecnico Competente come definito dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

3. All'esponente è richiesto di sottoscrivere nel modulo di esposto una dichiarazione con la quale si rende esplicitamente disponibile ad accogliere i tecnici di A.R.P.A. e/o della parte disturbante per eseguire gli accertamenti strumentali del rumore lamentato. La mancata sottoscrizione del consenso all'accesso per le misure rappresenta un importante elemento di difficoltà per A.R.P.A. per il normale corso del procedimento e per la sua conclusione in tempi rapidi. In caso di mancato assenso, il Comune individuerà le azioni da intraprendere e di come gestire il procedimento eventualmente avviato.

5.3 Sanzioni

Salvo quanto previsto nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana, l'inosservanza delle norme sancite nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'articolo 16 della L.R. 13/2001, ovvero quanto segue.

1. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione previsti dalla classificazione acustica comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 20.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della L. 447/95, dalle regioni, dalle province e dai comuni (in materia di inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 20.000.
4. La mancata comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica prevista dall'art. 5.2 delle presenti norme è sanzionata ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2001 con una sanzione amministrativa da Euro 258,23 a Euro 516,4.